

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO CHIRURGICHE

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
QUALIFICA DI “CULTORE DELLA MATERIA”**

Art. 1

Il cultore della materia è colui che — avendo acquisito adeguate esperienze e competenze didattiche e scientifiche in un determinato ambito disciplinare — è abilitato a svolgere, senza appartenere ai ruoli del personale docente o dei ricercatori universitari, alcune attività di supporto alla didattica.

Il cultore della materia può espletare esclusivamente le funzioni previste dal R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 e dall'art. 21 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, in presenza del Coordinatore, e collaborare allo svolgimento di seminari, esercitazioni ed altre attività integrative ma non può tenere lezioni di didattica ordinaria.

Il cultore della materia opera sempre a titolo gratuito.

Art. 2

Requisito essenziale è l'aver conseguito, da almeno 3 anni, la laurea magistrale o di titolo equivalente (art. 21, comma 2, RDA), ed essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) specializzazione (conseguita o *in itinere*)
- 2) dottorato di ricerca (conseguito o *in itinere*)
- 3) borsa di studio (conseguita o *in itinere*)
- 4) assegno di ricerca (conseguito o *in itinere*)
- 5) ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza
- 6) pregressa attività didattica in ambito universitario
- 7) autore o coautore di lavori su riviste accreditate di cui almeno 2 negli ultimi 5 anni
- 8) collaboratore, esperto linguistico o documentata attività didattica e/o di ricerca in lingua inglese per l'insegnamento dell'inglese scientifico

Il titolo di studio e gli altri titoli dei quali si richiede il possesso devono essere documentati e congruenti con il SSD dell'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Non devono sussistere vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado tra il richiedente e il cultore proposto.

Art. 3

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio della Struttura didattica competente su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea e con il consenso dell'interessato. Il consiglio di Corso di Laurea predispose l'esame istruttorio ai fini di valutare l'esigenza e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento all'Art. 2.

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Presidente del Corso di Laurea nonché al Direttore della Struttura didattica competente per i provvedimenti consequenziali.

In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, al cultore della materia viene consegnata una copia dei Regolamenti didattici d'Ateneo e del Corso di Laurea, che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica. L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Corso di Laurea e della Struttura didattica competente.

Art. 4

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile per analogo periodo secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

Art. 5

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia" per il Corso di Laurea specifico per il quale è stato conferito l'incarico, soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Struttura didattica competente.

L'assicurazione sugli infortuni a favore del cultore della materia è accesa dagli uffici preposti dell'Ateneo dopo la comunicazione dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio di Dipartimento.

In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, il Presidente del Corso di Laurea consegna al cultore della materia copia dei Regolamenti didattici d'Ateneo e del Corso di Laurea, che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.

Art. 6

Al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere riconosciuta la qualifica di "cultore della materia", fermo restando l'applicazione dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7

Il presente Regolamento si applica a partire dalla costituzione delle Commissioni d'esame dell'A.A. 2021-22.